


MODULARIO  
B.A.C. - ■■14  
Copie DG

MOD.5

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

UFFICIO LEGISLATIVO

MBAC-UDCM  
LEGISLATIVO  
0002588-15/02/2012  
Cl. 02.01.00/64.6

CC 34.01.01 7-A&gt;C16

Al Direttore regionale per i beni  
culturali e paesaggistici del VenetoAlla Direzione generale per il  
paesaggio, le belle arti, l'architettura  
e l'arte contemporanea

LORO SEDI

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 – relazioni paesaggistiche redatte da dottori agronomi o dottori forestali – richiesta di parere.

Si riscontra la richiesta di parere in oggetto, formulata da codesta Direzione regionale con nota prot. n. 17882 del 4 ottobre 2011, ed originata da un quesito formulato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia con nota prot. 13328 in data 1 settembre 2011.

Sul tema, com'è noto, nelle more è intervenuto, mediante nota prot. 1123 in data 12 gennaio 2012, il parere della Direzione generale, adesivo a quanto prospettato da codesta Direzione regionale.

Questo Ufficio condivide, nell'impostazione generale, detto avviso, favorevole a che la Relazione paesaggistica degli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, possa essere redatta da dottori agronomi o dottori forestali.

Infatti, come sottolineato nelle predette note, il d.P.C.M. 12 dicembre 2005, nel definire le finalità, i criteri di redazione ed i contenuti della relazione paesaggistica, non individua le specifiche categorie di professionisti abilitati ad effettuare la redazione di tale Relazione (da intendersi, più propriamente, come espressione riassuntiva dell'insieme di elaborati elencati dal d.P.C.M.), né indica ulteriori limiti, dettati da esigenze di tutela paesaggistica, alle competenze dei professionisti che ordinariamente operano in relazione alle trasformazioni del territorio (architetti, ingegneri, geologi, geometri).

Così, implicitamente, rinviando a quanto stabilito dalla disciplina delle diverse professioni (per i dottori agronomi e forestali, all'articolo 2, della legge 3/1976, come sostituito dall'articolo 2 della legge 152/1992, che sembra avere un contenuto molto ampio e potenzialmente comprensivo degli incarichi in questione, salve le cautele previste dal comma 4, in tema di necessaria collaborazione interdisciplinare).

Del resto, sotto il profilo funzionale, va rimarcato che il paesaggio è, spesso, anche scenario agricolo in relazione al quale uno studio ed una capacità progettuale devono presupporre conoscenze agronomico-forestali, o *lato sensu* naturalistiche, che gli architetti o gli ingegneri (ed i geometri) non necessariamente possiedono e che tuttavia risultano importanti per perseguire l'ottimale bilanciamento della salvaguardia dei valori tutelati con le esigenze di trasformazione in senso edificatorio o a fini di infrastrutturazione del territorio.

Può aggiungersi che, pur non essendo tipologicamente prevista dal Codice in relazione alle categorie dei professionisti abilitati, la necessità di uno specifico infungibile apporto professionale potrebbe derivare dalla specifica considerazione delle caratteristiche dell'intervento sottoposto ad autorizzazione e/o del contesto territoriale vincolato in cui si colloca.

Pertanto, riguardo ai singoli progetti e nella fase istruttoria del procedimento autorizzatorio, le Amministrazioni preposte alla tutela potrebbero comunque richiedere, laddove indispensabile per una compiuta valutazione della compatibilità paesaggistica e sulla base di una puntuale motivazione, integrazioni della documentazione implicanti anche l'intervento di specifiche professionalità.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Cons. Paolo Carpentieri

